



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1539

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA MONICA LAUDINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 400 del 15 maggio 2012, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Monica Laudini, nata a Quistello (MN), il 28 luglio 1965;

VISTA la nota dell'8 giugno 2020 (prot. n. 0026330 di pari data) con cui Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte della Sig.ra Monica Laudini nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 23 giugno 2020 (prot. nn. 0028163 – 0028164 – 0028165– 0028169 di pari data) con le quali il suddetto Intermediario ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'operato della Sig.ra Monica Laudini;

VISTA la delibera OCF n. 1448 del 3 agosto 2020, notificata in pari data, con cui la Sig.ra Monica Laudini è stata sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 4 agosto 2020 (prot. n. 0034945 di pari data e prot. n. 0035153 del 5 agosto 2020), del 24 agosto 2020 (prot. n. 0038570 di pari data) e del 14 settembre 2020 (prot. n. 0041236 di pari data) con le quali Intesa Sanpaolo Private Banking ha trasmesso l'esito degli accertamenti condotti sull'operato della consulente;

VISTA la nota del 20 ottobre 2020 (prot. n. 50790/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo ha contestato alla Sig.ra Monica Laudini, di non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 per aver:

a) comunicato informazioni e trasmesso documenti non corrispondenti al vero

b) consigliato operazioni inadeguate al profilo di rischio dei clienti, inducendo i medesimi a sottoscrivere operazioni inadeguate, dissimulandole come operazioni autonomamente effettuate dagli stessi clienti;

c) ricevuto modulistica prefirmata in bianco;

d) violato i codici interni di comportamento dell'Intermediario;

- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici telematici ai rapporti di pertinenza di clienti e potenziali clienti.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, la Sig.ra Monica Laudini non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentita personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 4 dicembre 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati alla Sig.ra Monica Laudini e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Monica Laudini le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del



TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 5 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 5 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso comunicazione e trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non corrispondenti al vero;
- per le violazioni consistenti *i*) nell'aver consigliato operazioni inadeguate al profilo di rischio dei clienti, inducendo i medesimi a sottoscrivere operazioni inadeguate, dissimulandole come operazioni autonomamente effettuate dagli stessi clienti; *ii*) nella ricezione di modulistica prefirmata in bianco; *iii*) nella violazione dei codici interni di comportamento dell'Intermediario; *iv*) nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;
- con riferimento alla complessiva gravità delle suddette condotte, la sistematica trasmissione di false informazioni e documentazione artefatta diretta a un'ampia pluralità di clienti – condotta autonomamente sanzionabile con il massimo edittale in ragione delle modalità e caratteristiche con cui è stata posta in essere – unitamente alla sussistenza di numerose ulteriori condotte illecite che hanno determinato rilevanti danni per la clientela e generato un'operatività radicalmente irregolare, costituiscono circostanze tali da compromettere in modo definitivo l'affidabilità della Sig.ra Monica Laudini nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili alla Sig.ra Monica Laudini a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che la Sig.ra Monica Laudini, nata a Quistello (MN), il 28 luglio 1965 è radiata dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 16 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti